

Novità normativa nell'Amministrazione digitale

di Pierluigi Ridolfi

1. Modifiche al TU sulla documentazione amministrativa (DPR 445/00): un'importante novità riguardante la certificazione.

Dallo scorso 1 gennaio è entrata in vigore la Legge 183 del 12 novembre 2011 (*Legge di stabilità 2012*) che cambia in modo sostanziale la disciplina per il rilascio dei certificati nell'ambito della Pubblica Amministrazione. Infatti, l'articolo 15 della citata legge stabilisce che nell'articolo 40 del DPR 445/00 siano inseriti questi due nuovi commi:

Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

In sintesi, le pubbliche amministrazioni rilasciano certificati solo se utilizzati a scopi privati; nei rapporti con la pubblica amministrazione vanno utilizzate esclusivamente le autocertificazioni già disciplinate dai citati articoli 46 e 47 dello stesso DPR.

Importante è anche una modifica apportata dalla Legge suddetta all'articolo 43, in base al quale

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

Naturalmente l'amministrazione può controllare i dati acquisiti da un soggetto privato mediante autocertificazione, rivolgendosi successivamente alle amministrazioni in possesso dei dati richiesti. A questo riguardo l'articolo 15 sopra citato inserisce nel DPR 445 nuove disposizioni che riguardano:

- l'organizzazione interna di ogni amministrazione, che deve attrezzarsi allo scopo di gestire correttamente l'acquisizione dei dati da parte delle altre amministrazioni, anche a scopo di controllo;
- i criteri per la valutazione del personale su quest'ultimo delicatissimo aspetto.

Sull'argomento della certificazione o, meglio, della "decertificazione", il 22 dicembre il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha firmato una direttiva (la n. 14) che ribadisce i concetti sopra espressi.

Le nuove norme sono chiare e condivisibili, anche se non si può non sottolineare il fatto che si dà per scontata la possibilità per ogni amministrazione di attingere ai dati di un'altra: ciò può essere fatto in modo automatico solo attraverso piattaforme standard di cooperazione applicativa, che, però, non sono di disponibilità immediata.

2. Modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs. 82/05): novità sul software libero e sulle piattaforme per i pagamenti

L'art. 29 bis del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*) ha modificato la lettera d) del comma 1 dell'articolo 68 del CAD, dedicato alle "Analisi comparative delle soluzioni", che assume pertanto questa forma:

1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

- a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
- b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;
- c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
- d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;
- e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d).

La modifica consiste nell'aggiunta del *software libero*.

Questo provvedimento mentre amplia il ventaglio delle soluzioni che ogni amministrazione deve esaminare, rende molto più difficile la valutazione economica della spesa complessiva

Un'altra modifica importante al CAD riguarda la piattaforma tecnologica per i servizi a pagamento.

L'articolo 5 del CAD, dedicato all'effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche, stabilisce che:

1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i versamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate.
3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito DigitPA sono individuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le relative modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, nonché il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio.

Per rendere esecutiva questa norma, è intervenuta una disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 5, del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), che aggiunge all'articolo 81 del CAD il comma 2-bis:

2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

Questo nuovo compito assegnato a DigitPA è gravoso e complicato e metterà a dura prova le capacità progettuali e realizzative del suo personale: c'è però la fiducia che i successi tecnici ottenuti in passato siano garanzia per un ulteriore risultato positivo. Per fortuna, non sono stati fissati dei termini temporali.

13 gennaio 2012